



Unicobas

NOTIZIE

informazioni e materiali per l'autogestione

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana, via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel/fax 0586210116
anno 2 n°6, autorizzazione Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003, direttore responsabile Claudio Galatolo,
redazione via Pieroni 27 Livorno, tel/fax 0586210116, stampato in proprio 15/5/05 via Pieroni 27 Livorno

ESPERO E SILENZIO ASSENSO LA TRUFFA DEL SECOLO

In questi giorni nelle scuole è partita una propaganda forsennata al fondo Espero innescata dalle circolari del MIUR del 18 aprile (che fa seguito alle circolari n. 58 del 21/7/2004 e n. 71 del 27/9/2004) e dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale) del 21 aprile dove si prevede tra l'altro la concessione a CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA-ANP di **due ore di assemblea in più** (oltre le 10 ore annue) per sedurci con le "bellezze" del fondo Espero e della previdenza privata; **il Miur caldeggia per ogni scuola il distacco di una o più unità del personale di segreteria per spiegare** a docenti ed Ata come aderire ad Espero; **nella busta paga di aprile abbiamo tutti/e trovato una sfacciata "reclame" al fondo Espero. Perché accade tutto ciò?** Per una ragione molto semplice: **il fondo Espero sta per fallire prima ancora di partire in via definitiva**, infatti per poter effettuare le elezioni del Consiglio di amministrazione devono essere raggiunti tramite adesione volontaria almeno 30.000 iscritti, ma al **1 marzo 2005, dopo sei mesi di apertura delle iscrizioni, gli iscritti risultavano solo mille, pari allo 0,1% della categoria** (vedi articolo del sole 24 ore del 19/3/05 pubblicato sul sito nazionale), cioè neanche tutti i distaccati dei sindacati sopra citati che dividono il consiglio di amministrazione a metà col MIUR. In quell'articolo una buona parte di "colpa" veniva addossata al boicottaggio dell'Unicobas, **addirittura qualche sindacalista in malafede in provincia di Livorno ha sparso la voce che il silenzio-assenso al fondo Espero è un'invenzione dell'Unicobas. Vediamo intanto di fare chiarezza sui tre aspetti fondamentali della questione:**

- 1) perché l'Unicobas è contrario ai fondi pensione in generale ed al fondo Espero in particolare;
- 2) dove è previsto il silenzio assenso e perché e da considerarsi una truffa a danno dei lavoratori;
- 3) quanto "rendono" i fondi pensione;

FONDI PENSIONE E CONTRORIFORMA PENSIONISTICA: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

Come si poteva in Italia aprire il mercato ai fondi pensione, nell'ottica neoliberista della finanziarizzazione crescente dell'economia, dell'aumento dei capitali speculativi, del ridimensionamento di ciò che è pubblico e della privatizzazione? Semplice, **bastava tagliare le pensioni pubbliche**, rompere qualsiasi legame solidaristico tra le generazioni, tra padri e figli (passaggio dal retributivo al contributivo, idea non del tutto nuova visto che il contributivo esisteva già al tempo del fascismo e fu una delle cause del tracollo dell'INPS), **costringere ognuno a correre da solo per riavere parte del maltolto**: è ciò che hanno fatto dal 1994 in poi i governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti.

I fondi pensione sono politicamente targati, essi trovarono il loro trampolino di lancio nel 1980 nel Cile di Pinochet dominato dalla scuola ultraliberista dei Chicago boys: in quell'anno due decreti spazzano via d'un colpo la previdenza pubblica e creano ex novo la previdenza privata obbligatoria.

Per i sindacati che accettano la logica neoliberista dei fondi pensione ed entrano a far parte dei loro consigli di amministrazione si instaura un conflitto di interessi ineliminabile: essi diventano cointeressati all'abbattimento delle pensioni pubbliche al fine di aprire il mercato ai "propri" fondi pensione.

Questa "cogestione" dei fondi pensione tra datori di lavoro e "rappresentanze dei lavoratori" in Italia viene attuata attraverso, l'Assofondipensione, associazione dei fondi pensione negoziali, che ad oggi associa 18 fondi, con un patrimonio di 4 miliardi di euro, costituita alla fine del 2003 da CGIL-CISL-UIL, insieme a Confindustria, Confcommercio e Confservizi; presidente dell'associazione è Alberto Bombassei, vice di Montezemolo in Confindustria, vicepresidente è la segretaria confederale della CGIL Morena Piccinini;

Il conflitto d'interessi può investire anche il lavoratore aderente al fondo e trasformarsi in schizofrenia qualora ad esempio un buon andamento in borsa delle azioni sponsorizzate dal fondo comporti il proprio licenziamento.

LA TRUFFA DEL SILENZIO – ASSENSO

Il meccanismo del silenzio –assenso è già di per sé negativo perché ovviamente è tutto l'opposto di una scelta volontaria, trasparente e meditata ma il governo, d'accordo con CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, è riuscito a creare un meccanismo ancora più subdolo e perverso, allo scopo di disorientare i lavoratori, per cui possiamo parlare di vera e propria truffa: al fondo Espero si accede prima a domanda e poi col silenzio-assenso. Questi due meccanismi diametralmente opposti vengono sfalsati nel tempo per cui un lavoratore viene inizialmente portato a pensare che al Fondo si accede a domanda e se entro sei mesi dall'uscita del decreto attuativo sui fondi pensione non riuscirà a carpire l'informazione che deve produrre domanda per tenersi il TFR/TFS cadrà automaticamente nella trappola e si vedrà scippato della propria "liquidazione".

Infatti l'adesione a domanda è quella in atto per cui si cerca disperatamente di raggiungere i primi 30.000 iscritti per far partire in via definitiva il fondo Espero. Il silenzio assenso partirà da quando entrerà in vigore il decreto attuativo previsto dalla legge delega 23/8/2004 n° 243 (controriforma pensionistica). Questo decreto ad oggi non è ancora uscito a causa soprattutto del fatto che c'è disaccordo tra governo e "sindacati" dove dirottare i TFR/TFS scippati col silenzio assenso: il governo vorrebbe dirottarli nei fondi dell'INPDAP oppure nei fondi aperti mentre i "sindacati" preferiscono ovviamente il fondo Espero (fondo chiuso) di cui sono cogestori.

Comunque il meccanismo del silenzio-assenso è già previsto dalla legge delega e dalla normativa esistente di cui pubblichiamo uno stralcio per togliere qualsiasi dubbio, da notare che la creazione del fondo Espero è stata contrattata il 14/3/2001 e la sua attivazione è prevista dall'art. 140 del CCNL 2003:

Legge n. 243 del 23 agosto 2004

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (Rif. G.U. Serie Generale n.222 del 21/09/2004)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

- liberalizzare l'età pensionabile;
- eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
- rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni;
- liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo, comunque, salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;
- ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
- adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:

- il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia un'adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
- l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c/bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione;**

Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

ART 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, **le fonti istitutrici delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:**

- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;**
 - accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
 - regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di

cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.

RENDIMENTO DEL TFS/TFR E DEI FONDI PENSIONE

Per comprendere a fondo la dinamica di Espero, primo e per ora unico fondo pensione esistente nel pubblico impiego, bisogna per prima cosa capire la differenza tra TFS e TFR.

Tutti i dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti prima del 31/12/2000 sono a regime TFS (Trattamento di Fine Servizio), quelli a tempo indeterminato assunti dopo il 31/12/2000 sono invece già adesso a regime TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Per i dipendenti pubblici il TFS equivale ai 13/12 dell'80% dell'ultimo stipendio lordo (negli enti locali e nella sanità si calcola sull'80% della media dell'ultimo anno di stipendio), vale a dire l'86,66% dell'ultimo stipendio moltiplicato per gli anni di servizio (non solo quelli effettivamente prestati, ma anche quelli riscattati).

Il TFS non è salario differito (come il TFR), bensì salario previdenziale istituito per legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è tassato) rispetto a quello applicato al TFR. In media possiamo affermare che il TFS matura circa un 10% in più del TFR per un equivalente periodo di lavoro. Se un lavoratore in regime di TFS decidesse di aderire al fondo pensione Espero dovrebbe per legge sottoscrivere di accettare la trasformazione del proprio TFS in TFR rimettendoci appunto il suddetto 10%.

Neanche gli assunti dopo il 31/12/2000 hanno interesse ad aderire al fondo Espero, infatti va chiarito che anche il TFR ha un proprio rendimento (rivalutazione) che si concreta in un 2,5% di partenza e che in 5 anni, grazie all'interesse composto, raggiunge una rivalutazione del 15,8%. Se andiamo ad esaminare il rendimento medio degli attuali fondi pensione negli ultimi 5 anni (2000-2004) pubblicato dalla COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione) scopriamo che hanno reso il 9,2%, cioè il 6,6% in meno del TFR.

Che senso ha aderire al fondo Espero per avere di meno e rischiare di perdere tutto?

Infatti chi aderisce al fondo Espero accetta la clausola del rendimento non garantito, il che in parole povere vuol dire: noi investiamo in borsa a tuo rischio e pericolo.

Di ciò sono ben consci i taglialegna canadesi che hanno visto azzerare la loro pensione integrativa perché avevano investito tutto nelle azioni della Parmalat.

Del resto è ovvio che un fondo pensione renda meno del TFR: dal ricavato degli investimenti devono essere per prima cosa detratti i fondi necessari per il funzionamento della struttura, del Consiglio di amministrazione e per il pagamento degli appalti alle agenzie finanziarie che investono

direttamente in borsa, le briciole vanno ai lavoratori.

Da segnalare inoltre che i gestori di Espero non vengono neanche eletti a suffragio universale, come invece accadeva per ogni consiglio di amministrazione del vecchio pubblico impiego. Sono bensì nominati discrezionalmente da una cerchia ristretta di Organizzazioni Sindacali: quelle che hanno sinora firmato contratti nazionali di lavoro a dir poco discutibili per quanto attiene all'accettazione degli stessi dal mondo dei "rappresentati".

CONTRATTO: VERSO LO SCIOPERO?

Sembra che Berlusconi non abbia intenzione di sganciare neanche quei pochi spiccioli in più contrattati o meglio "concordati" da CGIL, CISL e UIL con i 4 ministri che ha poi sconfessato (Letta, Siniscalco, Alemanno, Baccini) a meno che il sindacato non sia disposto a dare qualcosa in cambio. E Maurizio Sacconi si è incaricato di chiarire il «qualcosa»: «Abbiamo bisogno di introdurre elementi di scambio collegati a produttività ed efficienza, a partire da un piano credibile di mobilità che accompagni il blocco delle assunzioni».

Che dicono i tre porcellini?

Mentre la CGIL punta alla "politicizzazione" dello sciopero la CISL gioca al ribasso ed Angeletti (UIL) fa lo sdegnoso preferendo un bel viaggio in Egitto alle noiose riunioni confederali: la riunione di giovedì 19 in cui doveva essere deciso lo sciopero salta e la CISL precede i confederali nell'indizione: **3 giugno sciopero di tutto il pubblico impiego** (ultima data utile per coinvolgere nello sciopero anche le scuole, che dal 4 di fatto chiuderanno per il referendum!).

Che faranno i confederali? Il nodo dovrebbe essere sciolto mentre andiamo in macchina.

L'Unicobas deciderà in questi giorni le forme di mobilitazione, comunque se opteremo per lo sciopero non lo faremo per pochi spiccioli ma per rilanciare la nostra piattaforma.

SUPERIORI: A GIORNI IL DECRETO?

Se la Moratti non riuscirà a far approvare dal Consiglio dei ministri del 27 maggio il decreto sul superiore, i tempi si restringeranno al punto da rendere l'operazione difficilmente praticabile. **Ricordiamo che il decreto legislativo sul secondo ciclo deve essere adottato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva entro il 17 ottobre prossimo, pena la decadenza della delega.**

Per arrivare a tale data utile il provvedimento dovrà passare in Conferenza Stato-Regioni e nelle Commissioni parlamentari per il parere di rito (da esprimere entro 60 giorni dalla ricezione dello schema). Potrebbe esserci un percorso consultivo in parallelo, in modo da accorciare i tempi ma risulta evidente che il decreto potrà passare solo se le Regioni non opporranno eccessivi ostacoli. **Visto che le Regioni sono in buona parte in mano al centrosinistra se il decreto passerà in tempo ciò accadrà con il loro più o meno esplicito consenso.**

Intanto in data 5 maggio 2005 è uscita la decima bozza del suddetto decreto. Unica novità, **rispetto a quella datata 3 maggio 2005** è la **soppressione dell'articolo 30**, quello delle risorse finanziarie. Un altro passo indietro che dimostra che ancora il decreto non è pronto. **Inoltre sono stati sistemati gli articoli che riguardano la struttura oraria dei licei (art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).**

SI AI TESTI ALTERNATIVI

In questi giorni si svolgeranno le riunioni dei Consigli di Interclasse e dei Collegi dei Docenti sull'adozione dei libri di testo. Poiché desideriamo che anche quest'anno i colleghi possano optare per i testi alternativi forniamo la normativa di riferimento a prova di ispettore ministeriale:

- art. 7 del DL 297/94

(*"potere deliberante del Collegio dei docenti in materia di funzionamento didattico.....adeguamento dell'azione educativa alle specifiche esigenze ambientali, coordinamento interdisciplinare"*);

- DPR 275/99 (Regolamento sull'Autonomia)

che attribuisce alle istituzioni scolastiche "autonomia didattica" (definizione dei tempi dell'insegnamento e svolgimento delle singole discipline e attività, aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ecc.), e "autonomia organizzativa" (impiego dei docenti, modalità organizzative coerenti con il piano dell'offerta formativa della scuola, ecc.);

- decreto ministeriale n° 547 del 7/12/99, che al punto 7 recita: "

in rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare o a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di scuola, il libro di testo può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti alternativi";

- Circ. Min. n.29 del 5 marzo 2004 che ribadisce che gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali relativi alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.

NOTIZIE IN PILLOLE

ATA IN ARRIVO LE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA:

Il D.M. disciplinante le graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale ATA è alla firma del Ministro.

Dopo tale adempimento, per la sua operatività occorre apposito avviso sulla G.U.

E' probabile che l'avviso di pubblicazione appaia su quella del 31/5 o 3/6 pp.vv.. E' dalla data di pubblicazione che decorrono i 30 giorni per la presentazione della domanda. Pubblicheremo sul nostro sito il testo del D.M. e i modelli di domanda non appena ne verremo in possesso.

ARRIVA IL D.M. SCIOGLIRISERVE:

E' imminente l'emanazione del decreto ministeriale che consentirà, in applicazione dell'[art. 8 del D.M. del 31/3/2005](#), di sciogliere la riserva per le categorie di personale sottoindicato che conseguono il titolo finale di abilitazione o specializzazione in data successiva all'iscrizione con riserva nelle graduatorie suddette:

- 1) iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS);
- 2) laureandi nella sessione estiva in scienze della formazione primaria;
- 3) abilitati SSIS frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- 4) abilitati con altre procedure che stavano frequentando il corso delle 800 ore previsto dal [D.M. 20/2/2002](#) ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.
- 5) chi stava per conseguire il diploma abilitante di didattica della musica.

Gli interessati, al fine della loro inclusione a pieno titolo nelle graduatorie suddette, dovranno presentare il diploma di abilitazione o di specializzazione, in ottemperanza del summenzionato [art. 8 del D.M. 31/3/2005](#), probabilmente entro il 30/6/2005 (tale data dovrà essere confermata dal decreto al momento della sua emanazione)

NUMEROSE ADESIONI AL RICORSO PER IL RECUPERO

della retribuzione professionale docenti (ex CIA) e del compenso individuale accessorio ATA nella 13^a

mensilità già avviato nelle provincie di Livorno e Pisa. A settembre avvieremo il ricorso anche nelle altre provincie della Toscana. Per le provincie di Livorno e Pisa entro il 10 giugno devono pervenire le adesioni.

Rivolgetevi subito alla sede provinciale di via Pieroni (tel. 0586 210116) per prendere appuntamento: orario apertura la mattina dal lunedì al venerdì ore 9-13, il pomeriggio lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 19,30 OPPURE per la provincia di Livorno ai seguenti soggetti abilitati:

Nesti Patrizia ISIS Palli-Niccolini Livorno

Galatolo Claudio ITIS Galilei Livorno

Angelini Angelo IPSIA Orlando Livorno

Giusti Antonella Circolo did. Thourar Livorno

Pagni Grazia Circolo did. Brin Livorno

Puccini Roberta Scuola Media Michelangelo Livorno

Corrao Scilla ISIS Mattei Rosignano

Barin Alessandra Circolo did. Collesalvetti

Settino Mario Scuola Media Rosignano

Bersotti Fausto Ist. Compr. Donoratico

Bersotti Chiara Ist. Compr. S. Vincenzo

Chesi Paolo Ist. Compr. Venturina

Mori Laura 2° Circolo did. Piombino

Terreni Bruno ITC Cerboni Portoferraio

Ricordiamo che in caso di vittoria il compenso verrà corrisposto solo ai ricorrenti perché, essendo il nostro rapporto di lavoro "privatizzato", le sentenze non hanno valore "erga omnes".

quindicinale
a cura del
Unicobas Scuola Toscana
via Pieroni 27,
57123 Livorno,
tel/fax 0586210116

Puoi trovare questo
e altro materiale
all'indirizzo web:
www.unicobaslivorno.it
email:
info@unicobaslivorno.it

